

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)

PROT. n° P657-751/4122 sott. 66

Roma, 03 luglio 2007

OGGETTO: Quesiti su attività uffici. DM 22 febbraio 2006

Con riferimento ai quesiti formulati in merito alla corretta applicazione di alcuni punti della regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici, si riporta di seguito il parere di questa Direzione.

In merito ai quesiti nr. 1 e 4 si rimanda ai chiarimenti forniti di recente con la lettera-circolare prot. P571/4122 sott. 66/A dell'8 maggio 2007.

Per quanto riguarda il quesito nr. 2 si ritiene che l'affollamento massimo debba essere determinato esclusivamente sulla base dei criteri riportati al punto 6.1 dell'allegato al DM 22/2/2006 poiché costituisce il dato in base al quale non solo vengono dimensionate le vie di uscita ma viene effettuata la classificazione tipologica degli uffici indicata al punto 2, classificazione a cui sono correlate, con la dovuta gradualità, le misure di sicurezza antincendio da realizzarsi nelle attività in oggetto.

Relativamente al quesito nr. 3 si condivide il parere espresso da codesta Direzione regionale VV.F.

Infine per le fattispecie rappresentate nel quesito nr. 5 si ritiene che quanto proposto da codesti Uffici debba essere valutato caso per caso in relazione alle specifiche situazioni da esaminare.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmettono i quesiti proposti dal Comando VV.F. di Milano inerenti l'applicazione di alcuni punti del decreto in oggetto, esprimendo al riguardo il seguente parere:

Quesito 1 - Art. 1 (campo di applicazione)

Si ritiene che l'applicazione della regola tecnica in caso di modifiche o ampliamenti di edifici esistenti debba essere effettuata con riferimento agli stessi criteri stabiliti per le strutture sanitarie e quelle ricettive.

Quesito 2 - punto 6.1 (affollamento)

Si ritiene che ai fini della determinazione del massimo affollamento possa essere accettata una dichiarazione del titolare dell'attività limitatamente al numero di addetti effettivamente presenti nelle zone destinate ad attività lavorative, mentre per le zone in cui è previsto l'accesso del pubblico debba necessariamente farsi riferimento all'indice di affollamento pari a 0,4 pers./mq.

Quesito 3 - punti 3.1.3 e 4.1 lett. "b" (comunicazioni)

Anche nel caso in cui è richiesto il requisito di isolamento le comunicazioni con le attività pertinenti sono consentite con le modalità previste al punto 4.1.

Quesito 4 (requisito di isolamento)

Si ritiene che il requisito di isolamento, così come definito al punto 1 della regola tecnica in argomento, escluda la presenza di attività non pertinenti gli uffici all'interno dello stesso volume.

Quesito 5 (uffici di pertinenza di altre attività)

Si condivide il parere espresso dal Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

OGGETTO: Quesiti su attività uffici. D.M. 22.02.2006.

Si riportano di seguito quesiti inerenti la regola tecnica in oggetto.

Quesito 1 - All'art. 1 (campo di applicazione) del D.M. 22.02.2006 si stabilisce che: "Le norme contenute nei Titoli II e III dell'allegato al presente decreto si applicano (omissis) agli edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di interventi che comportano modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati ai

competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino interventi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione riportata all'art. 3 (L), comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (Omissis)".

Si chiede di conoscere se, in caso di modifiche parziali o di ampliamenti di edificio destinato ad uffici, il disposto del D.M. 22.02.2006 debba essere o meno applicato alle sole parti dell'edificio oggetto di modifica, in analogia a quanto disposto per alberghi (art. 2 D.M. 09.04.1994) ed ospedali (art. 4 D.M. 18.09.2002). Ciò fatte salve ovviamente le implicazioni che le modifiche intervenute producono sulla parte esistente dell'edificio (es. tipologia delle scale, resistenza al fuoco delle strutture, ecc.).

Quesito 2 - Il punto 6.1 dell'allegato al D.M. 22.02.2006 recita testualmente:

"Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: a) aree destinate alle attività lavorative: 0,1 pers/m² e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%; b) aree ove è previsto l'accesso del pubblico: 0,4 pers/m²".

Si chiede di conoscere se il calcolo dell'affollamento debba essere effettuato esclusivamente con i parametri numerici ivi riportati (0,1 e 0,4 persone/mq), o se diversamente, considerando l'affollamento segnalato al punto 6.1 della norma come "massimo" ipotizzabile, possa essere acquisita dichiarazione del titolare dell'attività in merito alle presenze reali massime stimate o previste nell'attività, in base alle quali dimensionare sistemi di vie di esodo e altri presidi di sicurezza.

Il parere del Comando scrivente è che la dichiarazione del titolare dell'attività possa essere acquisita solo nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, per i quali è ragionevole ritenere che il titolare dell'attività possa definire le presenze all'interno della attività stessa.

Negli altri casi, quali nuove realizzazioni destinate alla vendita e/o alla locazione, occorre riferirsi ai parametri di cui al succitato punto 6.1.

Quesito 3 - Considerato il disposto del punto 3.3 e del punto 4.1 lett. "b" dell'allegato al D.M. 22.02.2006, si chiede di conoscere se un edificio uffici di tipo 4 con altezza superiore a 18 m o un edificio uffici di tipo 5 possano comunicare tramite filtro a prova di fumo con autorimessa di pertinenza degli stessi uffici, in assenza del requisito di isolamento previsto al punto 3.3 dell'allegato al D.M. 22.02.2006.

Quesito 4 - Si chiede di conoscere se piccole attività commerciali non soggette a certificato di prevenzione incendi possano essere ubicate all'interno del volume dei suddetti edifici destinati ad uffici di tipo 4 con altezza superiore a 18 m o di tipo 5. Il parere del Comando scrivente è che tali piccole attività possano in linea di massima essere consentite, a condizione che non determinino un aggravio del livello di rischio dell'attività.

Quesito 5: Nel caso di uffici compresi in edifici destinati ad altre attività quali ospedali, scuole, università, centri commerciali, e pertinenti alle attività suddette, si chiede di conoscere quale sia la norma tecnica di riferimento da applicare. Ad esempio, nel caso di attività 85, con inseriti nello stesso edificio ambienti a destinazione uffici, si chiede se occorra applicare il D.M. 26.08.1992 o il D.M. 22.02.2006, sia pure quest'ultimo limitatamente alla parte degli uffici.

Il parere del Comando scrivente è che in linea di massima occorra applicare la norma riferibile all'attività principale, attività alla quale gli uffici sono pertinenti, pur facendo salva la necessaria valutazione dei rischi da effettuarsi per ogni specifica situazione.

Si rimane in attesa di parere da parte di codesto Ministero.